



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



REGOLAMENTO

DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI FERLA

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 51 del 05 ottobre 2007

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI FERLA

TITOLO I Finalità, oggetto ed efficacia del Regolamento del verde pubblico

Art. 1- Il presente "Regolamento per la gestione del verde pubblico e privato detta norme di rispetto e gestione della vegetazione e delle aree verdi in tutto il territorio urbano del Comune di Ferla al fine di evitare danneggiamenti e migliorare le molteplici funzionalità proprie della vegetazione (miglioramento del paesaggio, regolatore del microclima, rifugio e fonte alimentare per gli animali, riduzione dell'inquinamento, creazione o mantenimento di biodiversità, funzioni positive per esigenze socio-culturali e psicologiche, servizio allo sviluppo dell'infanzia, ecc....) promuovendo una maggiore coscienza civica dei cittadini volta all'apprezzamento e tutela degli alberi e del verde in generale.

art. 2 - Con il presente Regolamento vengono indicate le autorizzazioni, le norme tecniche, le procedure amministrative e il comportamento alle quali ciascun cittadino o altro operatore, pubblico o privato. è tenuto a conformarsi per gli interventi riguardanti la vegetazione e gli spazi verdi, pubblici e privati, nonché per la loro fruizione in ambito urbano nel territorio del Comune di Ferla.

TITOLO II Disposizioni generali

art. 3 - Nella gestione del verde comunale l'Amministrazione non è soggetta alle richieste di autorizzazioni indicate nel presente regolamento ma solo al rispetto dei principi ed alle norme tecniche riportate.

art. 4- Protezione degli alberi

a) Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 80 cm, misurata ad un'altezza di 100 cm dal suolo. Se l'attaccatura della chioma è inferiore a tale altezza, la misura viene effettuata immediatamente sotto l'attaccatura della chioma. Nel caso di alberi con più tronchi, si misura la somma della circonferenza dei singoli tronchi.

art. 5 - Sono soggetti ad autorizzazione:

a) l'abbattimento e la potatura di alberi protetti come descritti al precedente art. 4.

b) l'esecuzione di lavori che rechino danni diretti o indiretti alle radici o altre parti delle piante come sopra definite con possibilità di compromissione di ulteriore crescita.

art. 6 - Non sono soggetti ad autorizzazione:

- a) l'abbattimento di piante secche in tutte le loro parti
- b) la potatura a carico di rami secchi.
- c) le abituali misure di manutenzione e conservazione
- d) le misure nel quadro di un' ordinata gestione di vivai o giardini
- e) le misure per un' ordinata formazione e manutenzione di superfici a verde pubbliche.

art. 7 - L' autorizzazione può essere richiesta per i seguenti motivi:

- a) quando il proprietario, in base a prescrizioni di diritto pubblico, sia obbligato a rimuovere o modificare gli alberi e non si possa sottrarre a quest' obbligo.
- b) un' utilizzazione ammessa secondo le norme urbanistiche che non possa altrimenti essere realizzata o possa esserla solo con limitazioni essenziali.
- c) dall' albero provengono pericoli per persone o cose e tali pericoli non possono essere rimossi in altro modo oppure l' albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa tollerabile. Tali eventualità devono essere certificate da esperti Dottori Agronomi o Forestali, da Periti agrari, Agrotecnici o equipollenti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali.
- d) La rimozione dell' albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici non realizzabili in altro modo.
- e) La rimozione sia richiesta per il bene della collettività.
- f) La rimozione o la potatura siano necessario per diradare o riequilibrare lo sviluppo degli esemplari, per necessità fitosanitarie o per motivi di sicurezza legate dalla vicinanza delle piante agli edifici. La necessità dell' intervento deve essere certificata da esperti come indicato al comma e).

art. 8 - Le autorizzazioni vengono rilasciate dall' Amministrazione (Uffici competenti); devono essere richieste, da chi ne ha titolo almeno 10 (dieci) giorni prima della prevista esecuzione dei lavori all' Ente con lettera raccomandata o telefax. In assenza di risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta l' autorizzazione è da ritenersi positiva. L'autorizzazione all'abbattimento può prescrivere interventi compensativi di impianto arboreo o arbustivo, se tecnicamente fattibile, volti a compensare la perdita dell'albero abbattuto. L'inottemperanza alle

prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.

art. 9 - Per i soli interventi urgenti e improrogabili necessari per assicurare oggettivamente l'incolumità pubblica di cose o persone, l'autorizzazione può essere richiesta a sanatoria entro 3 giorni dall'avvenuta esecuzione dei lavori di abbattimento o potatura.

art. 10 - Protezione degli alberi nel processo di concessione edilizia. -

a) Se si richiede la concessione edilizia per un lotto che ricade nel campo di applicazione del presente regolamento, si devono riportare in planimetria gli alberi esistenti protetti ai sensi dell'art. 4, la loro localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma. b) Se si chiede la concessione edilizia per un progetto la cui realizzazione comporta la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o la modifica di alberi protetti, si deve allegare la richiesta dell'autorizzazione secondo l'art. 8. La decisione sul permesso richiesto viene adottata nel processo di concessione edilizia.

art. 11 - Potature -- Le potature con tagli di parti vive di legno devono essere eseguite solo se necessarie per un sano sviluppo della pianta, per motivi di sicurezza statica, di rispetto delle distanze da altre proprietà o per mantenimento di forme obbligate e per esigenze di traffico veicolare. la potatura su parti vive degli alberi va eseguita secondo le moderne conoscenze tecniche dell'arboricoltura e nei soli periodi di riposo vegetativo delle piante.

art. 12 -

a) E' vietato rimuovere, distruggere danneggiare o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi protetti senza la prescritta autorizzazione.

b) Come danneggiamento nel senso del comma a) si considerano anche disturbi alle radici, in particolare mediante:

1) pavimentazione della superficie con un manto impermeabile (ad es. asfalto, calcestruzzo);

2) scavi o ammassi di materiali;

3) deposito o svernamenti di sali, oli, acidi o basi;

4) fuoriuscita di gas o altre sostanze dannose da condutture;

5) accensione di fuochi;

6) scarichi e depositi di materiali di risulta inquinanti e nocivi alle piante.

e) Il comma b), n°1 e 2 non vale per alberi su strade pubbliche, qualora si adottino in altro modo precauzioni per evitare la morte degli alberi.

d) E' fatto divieto a chiunque di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose immobili o mobili riguardanti la vegetazione e gli arredi delle aree verdi in particolare è vietato arrecare danno al patrimonio arboreo comunale e alterare lo spazio vitale in cui sono collocate le piante compromettendone lo sviluppo.

TITOLO III Norme per la gestione del verde pubblico

art. 13 - La consistenza del patrimonio vegetale pubblico va individuata nei:

a) parchi e giardini comunali;

b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, cigli stradali, fioriere;

e) aree a verde di pertinenza di servizi erogati dal Comune;

d) aree a verde di proprietà pubblica, con destinazione a "verde" nel Piano Regolatore Generale (aree di pertinenza di attrezzature sportive, orti urbani, giardini, parchi);

e) giardini privati aperti per convenzione all'uso pubblico.

art. 14 - L'Amministrazione Comunale a mezzo degli uffici a ciò deputati coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla cura delle aree stesse.

art. 15 - Su richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati, società gruppi o associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare, con modalità e procedure di cui all'art. 8), iniziative particolari che non provochino danni irreversibili all'area verde interessata o ne impediscano la funzionalità e servizio al pubblico uso.

art. 16 - Gli interventi necessari per l'esecuzione di impianti o lavori pubblici che interessano la zona di proiezione della chioma degli alberi, sono soggetti a prescrizioni tecniche da parte dell'Amministrazione al fine di limitare al minimo i danni alla vegetazione. La richiesta di autorizzazione, con trasmissione di copia del progetto esecutivo, completo dei previsti pareri, va inoltrata all'Amministrazione con le modalità e procedure di cui all'art. 8).

art. 17 - Per motivi di sicurezza e necessità della viabilità sono ammesse, previa autorizzazione secondo le modalità di cui all'art. 8), l'esecuzione in qualunque stagione di potature di rami lungo il fusto principale degli alberi fino ad una altezza massima di 5 metri a carico degli arbusti invadenti la sede stradale. I tagli devono

essere eseguiti senza rilascio di slabbrature e monconi e proteggendo la sezione di taglio con appositi mastici volti a facilitare la normale cicatrizzazione.

art. 18 - Le piante insistenti in aree di parcheggio per autoveicoli, devono essere protette direttamente o indirettamente alla loro base al fine di evitare danneggiamenti per urti anche involontari da parte dei veicoli. In tali aree è vietato sostare con il veicolo a motore acceso sotto l'area di proiezione degli alberi.

art. 19 - Vegetazione e arredi nel verde scolastico: L'arredo verde scolastico deve prevedere, in particolare, una accurata gestione della presenza erbacea e assicurare la finalità botanico-culturale con la motivata scelta delle specie o la riconversione delle presenze arboree e arbustive già presenti.

art. 20 - Su richiesta dell'autorità scolastica, nell'ambito delle aree verdi possono essere realizzati dall'Amministrazione o altro soggetto autorizzato particolari ambienti (orto, vivaio, ecc.) per finalità didattiche e collocare i necessari cartelli e cartellini informativi.

TITOLO IV Norme per la fruizione del verde pubblico

art. 21 - Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini in permanenza fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.

art. 22 - I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi recintate sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle ai rispettivi ingressi. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili durante gli orari di funzionamento della struttura cui appartengono, con i limiti dettati dalle esigenze del servizio. Il verde pubblico gestito da enti o associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

art. 23 - Attività consentite ai fruitori e limitazioni d'uso. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area a verde. Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la vegetazione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

art. 24 - Norme di comportamento dei fruitori per la tutela dei frequentatori. Non sono consentite attività rumorose che per la loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. Sono vietati in particolare gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali amplificati, hi-fi, strumenti a nastro compact-disc, giradischi, generatori di corrente

ecc. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni o attività autorizzate. E' vietato svolgere attività di vendita di prodotti e di promozione commerciale, realizzare film commerciali senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori, i proprietari dei cani sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali.

art. 25 - E' vietata la raccolta di fiori, frutti, funghi e qualsiasi parte della vegetazione compresa la legna secca a terra. E' vietata l'asportazione di terreno vegetale. Sono vietate: la rimozione dei nidi, la cattura di animali selvatici. Esclusivamente a scopo di studio possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia. E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache e cartelli segnaletici fissi. E' vietato calpestare le aiuole. I tappeti erbosi non sono normalmente calpestabili dai pedoni, tranne che negli spazi in cui è specificatamente permesso con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con tacchetti o comunque con suole che danneggiano la cortice e non possono, per lo stesso motivo, essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, i monopattini, le biciclette e le autovetture non motorizzate usate dai bambini di età inferiore ai nove anni. Il limite di età predetto non vige per i bambini e gli adolescenti portatori di handicap. E' vietato versare sul suolo sostanze di qualsiasi tipo. E' vietato introdurre nuovi animali selvatici. Nelle acque di fontane e invasi sono vietati:

- a) la balneazione;
- b) l'immissione di modellini miniaturizzati, tranne negli spazi specificatamente indicati;
- e) l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- d) l'alterazione delle acque con versamenti di sostanze nocive di qualsiasi tipo;

Le strutture, gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. E' vietato deturpare con vernici, affissioni, incisioni, iscrizioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi, tranne dove specificatamente indicato; Salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sono inoltre proibiti fuochi artificiali, il lancio di mongolfiere e l'uso di botti e mortaretti. Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolosi per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area.

art. 26 - Attività particolari: Nelle aree verdi possono essere previsti e specificamente indicati spazi destinati ai pic-nic e alle feste di gruppo. L'autorizzazione all'utilizzo di tali aree viene rilasciato dall'Amministrazione Comunale con la procedura dell'art. 8)

del presente regolamento, sempre nel rispetto del patrimonio naturale e degli altri frequentatori dell'area verde. Spettacoli, manifestazioni sportive o culturali possono essere svolti previa autorizzazione secondo l'art. 8). Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area. Le manifestazioni all'interno delle aree gestite dai concessionari, coincidenti con gli scopi della concessione stessa, sono autorizzate dal responsabile dell'area.

TITOLO V Circolazione di veicoli e di animali:

art. 27 - E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 13) del presente Regolamento. La circolazione è consentita esclusivamente ai seguenti mezzi:

- a) Di sorveglianza e di soccorso;
- b) Dei Vigili del fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della vigilanza urbana;
- e) Di servizio per lavori di manutenzione;
- d) Motocarrozze per il trasporto e la circolazione di portatori di handicap.

La tipologia dei mezzi impiegati per la manutenzione deve essere specificata nei capitolati d'appalto delle opere. Se all'interno dell'area verde sono ubicate residenze, ristoranti o punti di ristoro, è consentito l'uso di mezzi motorizzati per rifornimento. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati possono circolare esclusivamente sui sentieri o sulle piste appositamente indicate.

art. 28 - Circolazione degli animali: I cani devono essere tenuti con guinzaglio avente uno sviluppo non superiore a m. 2,50 e dotati di museruola. Le aree verdi possono essere dotate di "spazi per i cani sciolti" appositamente predisposti perché gli animali possano circolare senza guinzaglio o museruola. E' vietato far bagnare i cani nelle acque di fontane o invasi.

art. 29 - Aree per il gioco dei bambini: In tutte le aree predisposte per il gioco dei bambini è vietata la circolazione di cani; se l'attrezzatura è recintata l'accesso è consentito solo ai bambini ed ai loro accompagnatori. Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate solo da bambini e sotto stretta sorveglianza di adulti tutori che ne controllano il corretto utilizzo.

TITOLO VI Contributi volontari, affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.

art. 30 - L'Amministrazione Comunale incentiva la partecipazione dei cittadini alla realizzazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche al fine di migliorare il

rapporto degli stessi con il proprio territorio, di diffondere la cultura del verde e creare una coscienza ecologica.

La collaborazione si esprime con il lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e di materiali, il tutto gratuitamente e senza corrispettivo. Sono identificati quali soggetti collaboratori:

- a) Aziende, enti, cooperative, consorzi;
- b) Associazioni di cittadini, fondazioni;
- e) Gruppi di cittadini, comitati, scolaresche, singoli individui.

Si intende per lavoro volontario prestato da soggetti singoli riuniti in associazioni, gruppi o comitati: 1) Piccoli interventi senza continuità , 2) Interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente.

Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.

L'affidamento, il lavoro volontario e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con il Settore Gestione Verde e sottoscritto dalle parti.

TITOLO VII Norme per la gestione del verde privato

art. 31 - Il presente titolo elenca specifici divieti e comportamenti riferiti alle proprietà private di aree verdi aggiuntivi rispetto quanto indicato al TITOLO I.

art. 32 - Vegetazione nei giardini urbani: Oltre a quanto previsto dal TITOLO I, è ammessa la potatura per la riduzione della chioma o il taglio del soggetto arboreo o arbustivo che determina un danno oggettivo al confinante ed è mancante della distanza legale o sul cui fondo si protendono i rami.

art. 33 - Nella progettazione e scelta delle specie vegetali, il proprietario deve possibilmente tenere conto delle specie compatibili con il clima, lo spazio disponibile e il terreno dell'area interessata dal trapianto nonché adottare idonee distanze tra gli alberi al fine di evitare successivi interventi di potatura con danno biologico ed estetico dei soggetti arborei oggetto dell'impianto.

art. 34 - E' vietato, senza motivata autorizzazione tecnica da parte di professionisti individuati al comma e) dell' art. 7, l'utilizzo di prodotti chimici antiparassitari o diserbanti o fertilizzanti che possano recare danno al sistema idrico e ai soggetti arborei o arbustivi presenti nelle immediate vicinanze ed esterne alla proprietà privata.

art. 35 - E' vietato lasciare incolta la vegetazione erbacea, arbustiva e arborea nell'ambito di giardini ed aree verdi private con l'insediamento di specie infestanti e creazione di ambienti degradati a rischio anche igienico-sanitario.

art. 36 - Non sono soggette ad autorizzazione gli interventi di potatura e tagli della vegetazione destinata ad attività agricola o a colture legnose specializzate.

TITOLO IX Vigilanza e sanzioni

art. 37- L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale, della pubblica Sicurezza, dei Carabinieri.

art. 38 - Le trasgressioni al presente regolamento, qualora non integrino estremi di reato, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 15,00 ad Euro 150,00. Sanzioni superiori alla minima prevista vengono applicate dal Sindaco vista la nota verbale. Fermo restando:

a) La possibilità di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;

b) Il diritto dell'Amministrazione Comunale ad ottenere il risarcimento del danno;

e) L'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione o dai regolamenti vigenti.

art. 39- Eliminazione delle conseguenze. Colui che, in contrasto con l'art. 8), senza autorizzazione rimuove, distrugge, danneggia o modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti, è obbligato ad intraprendere od ordinare nuove piantagioni corrispondenti al valore degli alberi rimossi o distrutti, ovvero ad eliminare le altre conseguenze del comportamento vietato.

art. 40- Utilizzazioni delle somme di risarcimento - Le somme pagate a titolo di risarcimento vengono utilizzate per nuove piantagioni di alberi e/o la costituzione, manutenzione e arredo di nuovi spazi verdi.

TITOLO X Norme di indirizzo

Articolo 41 Impianto di irrigazione

1. Generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte degli Uffici del Verde Pubblico. Occorrerà porre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile; occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori). Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.

Art 42 l'acqua: a) L' acqua è un bene prezioso e lo sarà sempre più in futuro. Ovunque sia possibile sarà bene utilizzare fonti diverse dall' acquedotto comunale. In particolari circostanze di penuria il Comune può imporre il divieto di utilizzazione dell' acqua dell' acquedotto comunale per usi irrigui e comminare sanzioni ai trasgressori.

b) La scelta delle specie terrà conto delle esigenze di risparmio d' acqua e si baserà anche sulla valutazione delle esigenze ambientali e delle caratteristiche ecologiche di ciascun tipo di pianta ed arbusto per consentire ottimali condizioni di crescita e sviluppo. La scelta ricadrà dunque preferibilmente su specie autoctone o comunque da tempo acclimatate nel nostro ambiente e quindi ecologicamente compatibili, riducendo così il rischio di non attecchimento o di diffusione di specie inadatte perché in contrasto con le caratteristiche del paesaggio, oppure dannose o infestanti.

e) E' preferibile evitare l' impianto di prati che richiedono frequenti ed abbondanti annaffiature a pioggia. Estese superfici possono essere rese verdi con l'impiego di tappezzanti (per esempio Mesembryanthemum o "fico degli Ottentotti" detto anche "dente di cane" ed affini) che richiedono un ridotto apporto di acqua e resistono bene a lunghe siccità.

art. 43 Criteri per la scelta delle piante. Riguardo alla scelta delle specie si consiglia l'impiego di specie autoctone, da impiantare nel rispetto delle normative vigenti e delle buone pratiche colturali. I liberi professionisti possono ampliare il ventaglio delle scelte sulla base di valutazioni tecniche, riguardanti sia la realizzazione di nuovi impianti che la manutenzione di quelli esistenti.

Art. 44 - Chioschi

Per quanto riguarda l'installazione di chioschi collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante del Settore Gestione Verde.